

DIRETTIVA 2006/62/CE DELLA COMMISSIONE

del 12 luglio 2006

che modifica gli allegati delle direttive 76/895/CEE, 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio per quanto riguarda i livelli massimi di residui di desmedifam, fenmedifam e clorfenvinfos

(Testo rilevante ai fini del SEE)

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

vista la direttiva 76/895/CEE del Consiglio, del 23 novembre 1976, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari consentite sugli e negli ortofrutticoli ⁽¹⁾, in particolare l'articolo 5,vista la direttiva 86/362/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei cereali ⁽²⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 86/363/CEE del Consiglio, del 24 luglio 1986, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari sui e nei prodotti alimentari di origine animale ⁽³⁾, in particolare l'articolo 10,vista la direttiva 90/642/CEE del Consiglio, del 27 novembre 1990, che fissa le quantità massime di residui di antiparassitari su e in alcuni prodotti di origine vegetale, compresi gli ortofrutticoli ⁽⁴⁾, in particolare l'articolo 7,vista la direttiva 91/414/CEE del Consiglio, del 15 luglio 1991, relativa all'immissione in commercio dei prodotti fitosanitari ⁽⁵⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1, lettera f),

considerando quanto segue:

(1) Le sostanze attive esistenti desmedifam e fenmedifam sono state iscritte nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE dalla direttiva 2004/58/CE della Commissione ⁽⁶⁾.

⁽¹⁾ GU L 340 del 9.12.1976, pag. 26. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione (GU L 175 del 29.6.2006, pag. 61).

⁽²⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 37. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.

⁽³⁾ GU L 221 del 7.8.1986, pag. 43. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.

⁽⁴⁾ GU L 350 del 14.12.1990, pag. 71. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/59/CE della Commissione.

⁽⁵⁾ GU L 230 del 19.8.1991, pag. 1. Direttiva modificata da ultimo dalla direttiva 2006/45/CE della Commissione (GU L 130 del 18.5.2006, pag. 27).

⁽⁶⁾ GU L 120 del 24.4.2004, pag. 26.

(2) L'iscrizione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE delle sostanze attive in questione si è basata sulla valutazione delle informazioni fornite in merito all'impiego proposto. Alcuni Stati membri hanno trasmesso informazioni relative a tale impiego, conformemente all'articolo 4, paragrafo 1, lettera f), della direttiva 91/414/CEE. Le informazioni disponibili sono state riesaminate e risultano sufficienti per fissare alcuni limiti massimi di residui (LMR).

(3) Per quanto riguarda il clorfenvinfos, il regolamento (CE) n. 2076/2002 della Commissione ⁽⁷⁾, prevede che tale sostanza non sia iscritta nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE. In taluni Stati membri possono essere mantenute determinate autorizzazioni relative all'impiego di prodotti contenenti clorfenvinfos fino al 30 giugno 2007.

(4) Per il clorfenvinfos sono già stati fissati LMR comunitari nella direttiva 76/895/CEE. Occorre che tali LMR siano presi in considerazione nel fissare gli LMR per il clorfenvinfos nella direttiva 90/642/CEE.

(5) Le relazioni d'esame della Commissione, elaborate ai fini dell'iscrizione delle sostanze attive in questione nell'allegato I della direttiva 91/414/CEE, fissano la dose giornaliera ammissibile (DGA) e, ove necessario, la dose acuta di riferimento (DAR) per tali sostanze. L'esposizione dei consumatori di prodotti alimentari trattati con le sostanze attive in questione è stata esaminata e valutata conformemente alle procedure comunitarie. Si è inoltre tenuto conto degli orientamenti pubblicati dall'Organizzazione mondiale della sanità ⁽⁸⁾ nonché del parere del comitato scientifico per le piante ⁽⁹⁾ sulla metodologia applicata. Si è concluso che gli LMR proposti non comporteranno il superamento di dette DGA o DAR.

⁽⁷⁾ GU L 319 del 23.11.2002, pag. 3. Regolamento modificato da ultimo dal regolamento (CE) n. 1335/2005 (GU L 211 del 13.8.2005, pag. 6).

⁽⁸⁾ Orientamenti per la stima dell'assunzione di residui di antiparassitari con gli alimenti (versione riveduta), a cura del GEMS/Food Programme in collaborazione con il Comitato Codex sui residui di antiparassitari; pubblicazione dell'Organizzazione mondiale della sanità, 1997 (WHO/FSF/FOS/97.7).

⁽⁹⁾ Parere del comitato scientifico per le piante sui problemi riguardanti la modificazione degli allegati delle direttive 86/362/CEE, 86/363/CEE e 90/642/CEE del Consiglio (parere del comitato scientifico per le piante del 14 luglio 1998)
) (http://europa.eu.int/comm/food/fs/sc/index_it.html).